REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 56 DEL 31 LUGLIO 2012

OGGETTO: Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. - con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL) e impianto ubicato a Longarone (BL), in Zona Industriale Villanova denominato "*sito 17/c*". Autorizzazione integrata ambientale. Punto 5.1 allegato VIII parte seconda D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Operazioni D13, D14, D15 dell'Allegato B e R2, R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006).

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

(1) VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale" che abroga e sostituisce il D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

(2) VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 che per la definizione dei sistemi di monitoraggio, relativamente alle categorie di cui ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.lgs. 59/2005, rinvia a quanto contenuto nelle linee guida generali, emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 31 gennaio 2005;

(3) VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";

(4) VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;

(5) VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "*Chiarimenti e integrazioni in ordine alla D.G.R. n. 668* ";

(6) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

(7) VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.09 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.", che sostituisce la precedente DGRV 3826/08;

(8) VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 09.02.2010 s.m.i. recante "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 – Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.lgs. n. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.lgs. n. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative.";

(9) PRESO ATTO che la Ditta Eco.Ra.V. Spa ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D.lgs. n. 59/2005 in data 10/05/2007, prot. Reg.le n. 316502/5719 del 5/06/2007 in forma

semplificata ed in data 22/11/2008 prot.680830 in forma definitiva,per i punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato I del D.lgs. n. 59/2005, per l'impianto sito a Longarone (BL), Zona Industriale Villanova, denominato "*sito 17/c*" e catastalmente censito al foglio 37, particella 351 del censuario del comune di Longarone, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

(10) CONSIDERATO che con precedente decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 195 del 30/10/2007 è stata rilasciata alla ditta Eco.Ra.V. Spa, sulla base della succitata istanza, l'autorizzazione integrata ambientale "*provvisoria*" relativa all'impianto di cui trattasi per l'attività prevista dal D.lgs. n. 59/05 allegato I, individuata al punto 5.1;

(11) CONSIDERATO che l'autorizzazione rilasciata, sulla base di quanto previsto dalle delibere regionali citate in premessa, è da intendersi puramente ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere che sono state allegate al succitato decreto n. 195/2007 di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

(12) PRESO ATTO che tra dette autorizzazioni sono ricomprese anche l'autorizzazione all'esercizio e alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Belluno con Decreto n. n. 57/eco del 28/07/2004 con scadenza 31/07/2009, come modificato con decreti n. 111/eco del 10/11/2005 e 88/eco del 05/06/2007, e l'autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciata dal Comune di Longarone con Autorizzazione allo Scarico n. 150 del 20/06/2005, con scadenza 20/06/2009, come modificata con provvedimento n. 9650 del 13/09/2007;

(13) PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto stabilito nelle Deliberazioni regionali citate, nonché dal DSRAT n. 195/2007, la ditta Eco.Ra.V. Spa ha presentato con nota del 31/01/2008, successivamente integrata con note del 23/12/2008 e del 13/01/2009, la documentazione relativa all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.lgs. n. 59/2005;

(14) VISTO l'avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e segg. della Legge 241/1990 e s.m.i., comunicato alla ditta Eco.Ra.V. Spa in data 9/03/2010, prot.n. 132104/5719;

(15) VISTO l'annuncio fatto pubblicare dalla ditta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 59/2005, sul quotidiano "*Il Corriere delle Alpi*" in data 30/03/2010, come da comunicazione della ditta del 2/04/2010, prot. reg.le n. 195954/5719 del 09/04/2010;

(16) PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 59/2005;

(17) VISTO che la validità del Decreto n. 195/2007 con scadenza al 31/12/2008, è stata prorogata dai Decreti n. 139 del 29/12/2008 (fino al 20/06/2009), n. 33 del 19/06/2009 (fino al 30/06/2010) ,n. 76 (fino al 31/12/2011) e n. 99 del 30/12/2012 (fino al 31/7/2012);

(18) VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 5/05/2010 (verbale trasmesso con nota n. 318267/5719 del 8/06/2010), presenti i rappresentanti della Regione Veneto, Provincia di Belluno, ARPAV, DAP Belluno e ditta;

(19) VISTI gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 8/11/2010, presenti i rappresentanti della Regione Veneto, Provincia di Belluno, ARPAV, DAP Belluno, Vigili del Fuoco, ULSS 1, Comune di Longarone e ditta, a seguito dell'incendio, in data 18/05/2011, che ha coinvolto una porzione dell'area di stoccaggio dei rifiuti infiammabili, in cui si ribadiva la richiesta, già formulata con precedente verbale della riunione tenutasi in data 05/05/2010, di documentazione integrativa;

(20) CONSIDERATO che la ditta ha depositato in data 3/12/2010 documentazione integrativa a seguito delle richieste formulate dagli enti nel corso delle riunioni sopracitate;

(21) VISTO che la su citata documentazione presentata, è stata discussa nell'ambito di una riunione in data 03/03/2011 tra enti - presenti tra l'altro Arpav e Provincia - nel corso della quale si è concluso di procedere ad una richiesta di chiarimenti – effettuata con nota di trasmissione

verbale prot. 192845 del 20/04/2011;

(22) VISTA — la nota inviata da quest' amministrazione in data 26/04/2011 prot. n. 198287 con la quale si chiedono maggiori delucidazioni in merito alle integrazioni di cui al punto 21;

(23) VISTA — la documentazione integrativa presentata dalla ditta con nota del 31/05/2011, prot. reg.le n. 259868;

(24) VISTI — gli esiti della riunione e del sopralluogo tenutosi il 22/09/2011, presso la sede della Ditta;

(25) CONSIDERATO — il verbale comprensivo di richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot. n.498315, del 26/10/2011, inviato alla ditta e a tutti gli enti interessati;

(26) VISTA — la documentazione integrativa presentata dalla ditta con nota del 17/11/2011, prot. reg.le 537113, in data 15/11/2011 prot 584496 e in data 21/12/2011 prot 594970;

(27) CONSIDERATO — che la ditta Eco.Ra.V. S.p.A. ha presentato in data 23 febbraio 2012 prot. n. 89001, la documentazione prevista come prescrizione al punto 6 del D.S.R.A. di AIA provvisoria n. 99 del 30/12/2011, prorogata al fine di chiarire lo stato di fatto riguardante le aree di stoccaggio;

(28) VISTI — gli esti della riunione tenutasi il 16/03/2012, presso la sede della scrivente Direzione Tutela Ambiente, ed il verbale trasmesso con nota del 06/04/2012 n. 164526, in cui gli enti prendono atto dello stato di fatto in essere, comunicato con nota n. 89001 del 23/02/2012, convenendo che la planimetria, inviata con nota del 19/12/2011 acquisita al protocollo regionale n. 594970 del 21/12/2011, sia quella attestante lo stato di fatto degli stoccaggi autorizzati in impianto;

(29) VISTA — la nota inviata in data 04/10/2011 prot. n. 457297, con cui è stato chiesto al Comune di Longarone se sussistessero motivi ostativi alla conferma dell'autorizzazione n. 150 del 20/06/2005 (modificata con provvedimento 9650 del 13/09/2007 di autorizzazione allo scarico in fognatura acque bianche), fissando in giorni 30 il termine per fornire la risposta;

(30) PRESO ATTO — che il Comune di Longarone non ha inviato osservazioni in merito alla nota di cui al punto 29 delle premesse, e pertanto non appaiono sussistere elementi ostativi al mantenimento dello scarico nella rete fognaria acque bianche;

(31) VISTI — gli esti della riunione tenutasi il 10/07/2012, presso la sede della Direzione Tutela Ambiente, ed il verbale trasmesso con nota del 19/07/2012 n. 335706, in cui tra l'altro ARPAV ha espresso parere positivo sul PMC concordato con alcune modifiche di cui al verbale stesso, mentre la provincia di Belluno nulla ha eccepito in ordine a quanto discusso e deciso nel corso della medesima riunione;

(32) VISTO — il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta con nota del 22/12/2011, prot. reg.le n. 597261 ed aggiornato in data 24/07/2012 ;

(33) VISTO — il parere positivo espresso da ARPAV DAP Belluno in sede di riunione avvenuta in data 10 luglio 2012 di cui alla lettera di trasmissione verbale prot. n. 335706 del 19/07/2012;

(34) PRESO ATTO — che l'impianto linea 1 è costituito da:

- Sistema di adeguamento volumetrico a doppia triturazione alimentato a mezzo carro ponte dai silos area SE3 (materiali sfusi) o a mezzo ascensore (materiali in fusti stoccati in aree SE1, SE2, SE8 ed SE9)
- Adeguamento volumetrico a triturazione semplice alimentato a mezzo ascensore idonea al carico di materiali contenuti in fusti e barattoli (materiali in fusti stoccati in aree SE1, SE2, SE8 ed SE9)
- 3 Impianti di lavaggio-essicamento LV11, LV 16 , LV21 capacità 4 m^3 ciascuno dotati di distillazione per recupero e riutilizzo solventi
- 2 distillatori DS51 e DS56 capacità 8 m^3 ciascuno, per il recupero del solvente usato nei lavaggi di cui al pto prec. o per recupero rifiuti liquidi (stoccaggio SE6 ed SE7)

- parco serbatoi SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG6 (SE7) capacità 18 m^3 ed un decantatore DEC da 30 m^3
- 1 serbatoio capacità 18 m^3 a servizio distillatori SD50 (x solvente esausto) e acqua da separazione bifasica
- 1 serbatoio capacità 19 m^3 a servizio distillatori SG50 (x solvente puro)) e acqua da separazione bifasica
- 4 serbatoi SE6 capacità 76 m^3 l'uno S1, S2, S3, S4, completi di livello di allarme troppo pieno,stoccaggio del rifiuto solvente/detergente, solvente recuperato semilavorato;
- 3 serbatoi SE5 S5, S6 ed S7 di capacità 92.7 m^3 per acque di separazione
- impianto di cernita funzionale all'attività allocato nel capannone sud costituito da:
- tramoggia carico 20 mc completa di nastro estrattore-dosatore
- vibrovaglio per separazione polveri
- nastro trasportatore per cernita manuale
- separatore magnetico
- nastro separatore per metalli nobili
- ciclone abbattimento polveri
- impianto aspirazione centralizzato (a servizio di LINEA 1 e LINEA 5)
- filtro a maniche
- scrubber alcalino che utilizza una soluzione di acqua soda caustica e ipoclorito di sodio, per l'ossidazione delle sostanze odorigene
- n. 2 scambiatori in serie da 30 mq x condensazione solventi (con azoto liquido)
- scarico in atmosfera camino E2

Che la Linea 5 consiste in:

- fosse funzionali alla miscelazione (fossa Nord, centro nord, centro sud e sud) dei rifiuti, stoccaggio rifiuti in entrata nei silos SE1, SE2, SE 8 ed SE 9, in uscita nei Silos da D1 a D22 da 150 m3 cadauno;

Che il sistema di trattamento delle emissioni nel suo insieme è composto da

Linea aspirazione solventi da trattare nell'impianto di abbattimento criogenico :

Lavatori essiccatori LV11, LV16, LV21

Distillatori DS51, DS56

Piazzola di scarico lato porticato SUD

Piazzola di carico adiacente il parco serbatoi SE1 SE7

Sfiati serbatoi SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG6, SG50, SD50, DEC3, SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7

Linea aspirazione solventi da trattare nell'impianto di abbattimento filtro a maniche:

- Aspirazione capannone NORD (zona attività 4, impianto non attivo di inertizzazione, silos settore 4)
- Aspirazione capannone SUD (box di carico camion, impianto di cernita area AT3,)
- Lavatori essiccatori LV11, LV16, LV21 scarico fine lavorazione
- Distillatori DS51, DS56 scarico fine lavorazione
- Trituratore e linee di carico Linea1
- Trituratore Linea 3

Linea utenze allo scrubber

- uscita filtro a maniche
- uscita criogenico

l'effluente gassoso viene convogliato allo scrubber e trattato con una soluzione composta da acqua e soda caustica grazie alla quale vengono captate le sostanze acide, mentre la

presenza di ipoclorito di sodio (soluzione di acqua, soda caustica e ipoclorito), permette l'ossidazione delle sostanze odorigene. Funzione secondaria è di solubilizzare i composti organici volatili che si sciolgono in acqua.

Le emissioni gassose in uscita dallo scrubber sono convogliate al camino E2.

(35) PRESO ATTO che l'operazione di trattamento fisico-chimico d'inertizzazione (D9) Linea 5, di rifiuti solidi, già autorizzata dalla provincia, finalizzata all'ottenimento di rifiuti destinati a smaltimento rifiuti risulta attualmente non attiva;

(36) CONSIDERATO che l'esercizio di tale attività sarà autorizzato con successivo provvedimento a seguito di presentazione da parte della ditta, entro 1 anno dalla data del presente provvedimento, di una relazione di dettaglio in merito alle modalità gestionali, all'adeguamento alle BAT di settore e a seguito di adeguamento del PMC;

(37) CONSIDERATO che la ditta dichiara di trattare nella linea 2 il CER 140601*, clorofluorocarburi HCFC HFC;

(38) PRESO ATTO tuttavia, che la ditta non ha presentato relazioni tecniche sufficienti per poter valutare la corretta gestione degli specifici rifiuti contenenti clorofluorocarburi;

(39) RITENUTO pertanto di autorizzare, per tali rifiuti la sola operazione di deposito preliminare D15;

(40) RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l'altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

(41) RITENUTO di comprendere, in conformità a quanto detto al punto precedente, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti e alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Belluno e l'autorizzazione allo scarico in fognatura acque bianche rilasciata originariamente dal Comune di Longarone;

(42) CONSIDERATO che, con riferimento allo stato di fatto in essere, comunicato con nota n. 89001, del 23/02/2012, ed al verbale di cui alla nota n. 164526, del 06/04/2012, si considera la planimetria inviata con nota del 19/12/2011, acquisita al protocollo regionale n. 594970 del 21/12/2011, quale quella attestante lo stato di fatto degli stoccaggi autorizzati in impianto;

(43) PRESO ATTO che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2007, art. 1, nonché ai sensi della normativa regionale vigente, in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla Provincia di Belluno entro 60 giorni dall'emissione del presente decreto, che è tenuta a verificarne la congruità, e debbano essere accese a favore della medesima Amministrazione provinciale e con le modalità da essa richieste;

(44) PRESO ATTO che la ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004, certificazione n. 12356, con validità al 14/02/2014, per l'impianto denominato "sito 17/c", per le attività: "Stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Vendita di solventi rigenerati.";

(45) PRESO ATTO che la ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009, e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli uffici competenti;

(46) VISTO il parere espresso dalla CTRA in data 15/12/2011 n. 3759, con il quale sono state approvate le linee guida per la miscelazione dei rifiuti secondo l'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

(47) RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Eco.Ra.V. Spa "SITO 17C", per l'attività

prevista dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., nell'allegato VIII alla parte seconda, al punto 5.1 , per un periodo di anni 6 come previsto dall'articolo 29 *octies* comma 3 del DLgs n. 152/2006, e quindi fino al 31/07/2018, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo disposto;

DECRETA

1. Alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.a. con sede legale in comune di Longarone (BL), Zona Industriale – Villanova 18, cod. fisc. n. 00737320259, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato a Longarone (BL), Zona Industriale – Villanova n. 17/c, e catastalmente censito al foglio 37, particella 351 del censuario del comune di Longarone (BL), per le attività individuate dal D.lgs. n. 59/05 come modificato dalla parte II titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 allegato VIII, individuate ai punti 5.1, come specificate al punto 5 del presente provvedimento.
2. Il soggetto gestore dell'impianto di cui trattasi è la ditta Eco.Ra.V. S.p.a. sede legale in comune di Longarone (BL), Zona Industriale – Villanova 18 e ubicazione impianto in Longarone (BL), Zona Industriale – Villanova n. 17/c, ossia lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell'articolo 29 *octies* comma 3 del DLgs n. 152/2006 la presente Autorizzazione è rilasciata per un periodo di anni 6, e pertanto fino al 31/07/2018, in quanto la ditta risulta essere certificata ISO 14001.
   3.1. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 29 *octies* del D.Lgs 152/2006, dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione;
   3.2. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire della data di rilascio del presente provvedimento;
   3.3. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione Veneto, Provincia di Belluno e ad ARPAV-DAP Belluno, l'avvenuto rinnovo della certificazione Emas attualmente in essere; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto alla Provincia di Belluno e ad ARPAV-DAP Belluno dell'eventuale sospensione, revoca o mancato rinnovo di detta certificazione;
4. Ai sensi dell'articolo 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   4.1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I, del D.lgs. 152/2006;
   4.2. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 (per le operazioni degli Allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 di seguito specificate);
   4.3. Autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dallo stabilimento destinato a trattamento rifiuti industriali ai sensi della parte III sezione II del D.lgs. n. 152/2006;
5. Le attività, con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006, che potranno essere svolte dalla ditta nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti sono le seguenti:
   5.1. attività di stoccaggio (D15, R13) dei rifiuti indicati in allegato A, al presente provvedimento, per reindirizzarli alle successive operazioni, rispettivamente, di recupero o smaltimento , elencate ai punti 5.2 5.3, 5.4, in caso si effettui il mero stoccaggio - indicato esplicitamente in allegato A o per l'attività 5.5- i rifiuti uscenti mantengono il codice CER di origine;
   5.2. L'attività condotta nella linea 1, consiste in operazioni di trattamento fisico-chimico (R2), con triturazione rifiuti solidi e dei loro eventuali contenitori, lavaggio/essiccamento o solo essiccamento per il recupero dei solventi e per l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee da avviare a recupero presso altri impianti. L'operazione di recupero dei solventi può avvenire anche mediante l'utilizzo di rifiuti al posto di additivi o tramite una o più delle seguenti fasi distillazione (rifiuti liquidi), filtrazione, decantazione,

deumidificazione, acidificazione, basificazione, passivazione, deodorazione e chiarificazione, - selezione e cernita del residuo solido per separare metalli e plastica. L'operazione di recupero dei solventi potrà essere preceduta, ove necessario, da operazioni di separazione del fondo, selezione e svuotamento funzionale, con l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee da avviare alle successive operazioni; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico, al fine di procedere al corretto invio a recupero e ove necessario allo smaltimento;

5.2.1. qualora in fase di apertura dei contenitori, e dopo l'accettazione di partite di rifiuti conformi, alcuni recipienti evidenziassero contenuto non idoneo all'operazione di essiccamento e distillazione, questi dovranno essere gestiti come operazione R12, applicando le modalità gestionali previste nel Piano di monitoraggio e controllo;

5.2.2. i rifiuti trattabili nel ciclo di essiccamento o distillazione possono provenire dalla triturazione semplice, dalla doppia triturazione o essere introdotti senza pretrattamenti e sono: solventi organici esausti, residui di distillazione, vernici esauste, resine, carboni, inchiostri a base di solvente, colle, mastici, adesivi, fanghi contaminati da solventi, fondami da serbatoi, acqua madre con solvente. In questa attività possono essere utilizzati come adittivi anche rifiuti.

5.2.3. i rifiuti che possono essere sottoposti a lavaggio sono costituiti da imballaggi metallici ed imballaggi plastici.

5.3. L'attività della Linea 5 consiste in:

5.3.1. accorpamento (D14), di rifiuti con medesimo codice CER e stesse classi di pericolo ma provenienti da produttori diversi e miscelazione/raggruppamento preliminare (D13), nelle fosse funzionali, per l'invio ad altro impianto di smaltimento e triturazione;

5.3.2. i rifiuti trattabili sono costituiti da: fanghi da trattamento chimico-fisico di acque reflue industriali, fanghi di distillazione solventi, fanghi di distillazione rifiuti da pulizia a secco dei tessuti, fanghi polveri con contenuto di solventi < 1%, carboni esausti, materiali assorbenti, resine, rifiuti di burattatura anche provenienti dalle operazioni di cui all'operazione 5.2;

5.4. Attività di triturazione (D13) di rifiuti per partite di codici CER e classe di pericolo uguali con eventuale accorpamento strettamente funzionale alla triturazione;

5.4.1. i rifiuti triturabili nel trituratore dedicato sono costituiti da: carta, cartone, accoppiati – materiali isolanti, plastica, legno – stracci, materiali filtranti, filtri.

5.5. Attività di selezione e cernita (D13) che consiste in:

5.5.1. eliminazione delle frazioni estranee per l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee dei rifiuti per poter essere avviati ad una delle operazioni 5.3, 5.4 (di smaltimento) e/o per essere avviati ad altri impianti di smaltimento. Le operazioni di selezione delle frazioni estranee, eseguite sui rifiuti per partite omogenee di codici CER, non rientrano tra quelle di selezione o cernita vere e proprie e pertanto i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine; conseguentemente i rifiuti manterranno anche la stessa filiera (smaltimento) per la quale sono stati presi in carico;

5.5.2. le operazioni di selezione e cernita, sui rifiuti merceologicamente misti, in ingresso all'impianto ed avviati a smaltimento, comporta che ai flussi di rifiuti prodotti venga attribuito un codice diverso da quello con cui gli stessi sono stati presi in carico;

5.5.3. i rifiuti selezionabili sono: pile, batterie, accumulatori – e prodotti imballati quali prodotti chimici, reagenti di laboratorio – farmaci scaduti, altri rifiuti solidi.

5.6. Con riferimento alle operazioni di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, ove ne derivino imballaggi, è possibile che questi vengano ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, assolutamente puliti, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali al loro riuso. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla ditta mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine;

6. La ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Le operazioni di cui al precedente punto 5 potranno essere eseguite sui rifiuti secondo le tabelle di cui all'**Allegato A**.

7. Le quantità di rifiuti gestiti presso l'impianto sono le seguenti:

   7.1. quantità massima istantanea di rifiuti, stoccabili in impianto, nelle aree evidenziate in colore verde nella planimetria **Allegato B**, di cui alle operazioni D15, dell'allegato B, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i. e di cui alle operazioni R13, dell'allegato C, alla Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., per essere inviati ad una delle attività di cui al punto 5 o ad altri impianti di smaltimento o recupero, complessivamente 3000 t, per i rifiuti pericolosi (considerando la densità tra 0,6 e 1,7 kg/l per i rifiuti liquidi e tra 0,4 e 3 per i rifiuti solidi) e 2000 t per i rifiuti non pericolosi.

   7.2. I settori evidenziati anche nella planimetria Allegato B, sono organizzati come segue:

Settore	Descrizione	Nome	Stoccaggio per Attività
SE 1 ed SE 2	Area	Porticato NORD non infiammabili e infiammabili	attività linea 1 punto 5.2, rifiuti/imballi vuoti o contenenti liquidi attività linea 5 punto 5.3, punto 5.4 e punto 5.5 colli Rifiuti prodotti
SE 3	SILOS	D1 a D22	punto 5.4 e punto 5.5 sfusi Rifiuti prodotti
SE 5	Serbatoi fuori terra	S05 a S07	acque di separazione (rifiuti prodotti)
SE 6	Serbatoi fuori terra	S01 a S04	attività linea 1 punto 5.2 rifiuto Liquido Rifiuti prodotti
SE 7	Serbatoi fuori terra	SG1 a SG6	attività linea 1 punto 5.3 rifiuto Liquido Intermedi o solventi recuperati prodotti
SE 8	Area	Capannone SUD	attività linea 1 punto 5.2 rifiuti/imballi vuoti o contenenti liquidi attività linea 5 punto 5.3, punto 5.4 e punto 5.5 in colli, Rifiuti prodotti
SE 9	Area	Capannone NORD	attività linea 1 punto 5.2 rifiuti/imballi vuoti o contenenti liquidi attività linea 5 punto 5.3, punto 5.4 e punto 5.5 in colli, Rifiuti prodotti

Tabella aree di stoccaggio le indicazioni sono subordinate alle relative prescrizioni

   7.3. Nell'attività della linea 1 (R2, R12), di cui al precedente punto 5.2 la capacità produttiva in condizioni massime (365 gg 24 h) è di 43.2 t/gg per gli essiccatori, 43.2 t/gg per i distillatori, 96 t/g per l'operazione di lavaggio essiccamento (alternativa all'essiccamento) se imballaggi metallici e 48 t/g per l'operazione di lavaggio essiccamento se imballaggi plastici. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili pericolosi e non pericolosi nell'attività della linea 1 (R2, R12), è di 10.000 t/anno, singolarmente o in miscela, comprensiva dei rifiuti utilizzati come adittivi (al massimo 30% della carica) considerando l'attività lavorativa in 225 gg anno, 5 giorni la settimana e turni di 8 ore.

   7.4. Nell'attività linea 5, di cui al precedente punto 5.3 (D13) e (D14), la capacità produttiva in condizioni massime (365 gg per 24 h), è di 140 t/gg per le operazioni di miscelazione o accorpamento e triturazione, il quantitativo massima annuo di rifiuti trattabili pericolosi e non pericolosi è di 15.000 t/anno considerando l'attività lavorativaper 225 gg anno, 5 giorni la settimana e turni di 8 ore.

   7.5. Per l'attività di triturazione (D13), di cui al punto 5.4 precedente, la capacità produttiva, di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabili, in condizioni massime (365 gg per 24 h) è di 144 t/gg, il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili 225 gg anno, 5 giorni la settimana e turni di 8 ore è di 5.000 t/anno.

   7.6. Per l'attività di selezione e cernita (D13), di cui al punto 5.5, la capacità produttiva in condizioni massime (365 gg per 24 h) è di 48 t/gg. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili è di 10.000 t/anno (225 gg anno, 5 giorni la settimana e turni di 8 ore).

8. I rifiuti in ingresso in impianto possono essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto. Detta caratterizzazione, che può essere costituita anche da certificazione analitica, deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati. Tale caratterizzazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta; nel qual caso la caratterizzazione potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la caratterizzazione del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia sempre identificabile. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta.

9. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.98, xx.xx.99 e 16.03.xx. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al punto 8, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.

MISCELAZIONI

10. presso l'impianto sono ammesse procedure di gestione di miscelazione di rifiuti in deroga e non in deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i. nel rispetto dell'art 187 comma 2 e dell'art 184 comma 5 ter. del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

11. La miscelazione dei rifiuti "in deroga" a quanto prescritto dall'art. 187, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, deve avvenire secondo le seguenti modalità:

    11.1. Le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il tecnico responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo sulle apposite schede di registrazione di cui al fac-simile in **Allegato D** al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

    11.2. la codifica "CER" delle miscele "in deroga" di cui al presente punto, deve essere individuata dal capitolo 19 – ad eccezione degli oli – con caratteristiche di rifiuto "pericoloso";

    11.3. le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono;

    11.4. le operazioni di miscelazione in deroga e non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono avvenire con le seguenti modalità:

        11.4.1. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

        11.4.2. il tecnico responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;

        11.4.3. le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto;

        11.4.4. dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

11.4.5. ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero;

11.4.6. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

11.4.7. non è ammessa la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo;

11.4.8. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole tipologie di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

11.4.9. i rifiuti aventi codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione, solo se di tipologia ben definita in sede di istanza.

GESTIONE

12. Tutti gli impegni assunti dalla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica.

13. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. tutte le operazioni di travaso e adeguamento volumetrico di rifiuti contenenti sostanze volatili o polverulente devono avvenire all'interno dei locali dotati di sistema di captazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera, che deve essere costantemente mantenuto in aspirazione durante le suddette operazioni;

13.2. i rifiuti costituiti da RAEE (ai sensi del D.lgs. 151/2005) devono essere sottoposti ad operazioni di mero stoccaggio associato ad eventuali operazioni di raggruppamento per tipologie omogenee e gestiti conformemente alle previsioni del D.lgs. 151/2005. In particolare dovrà essere rispettato quanto previsto dall'Allegato 3, punti 1.1, 1.2 e 1.3, del D.lgs. n. 151/2005. Lo stoccaggio deve avvenire delle aree appositamente individuate nell'elaborato grafico Allegato B, evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 151/2005;

13.3. il rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico, sottoposti ad operazioni di mero stoccaggio, devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione nell'atmosfera;

13.4. i rifiuti sanitari e/o ad essi equiparabili non devono essere mai contaminati da rifiuti organici potenzialmente infettivi e le operazioni eseguite su di essi devono essere condotte senza intaccare/aprire l'imballo primario;

13.5. i rifiuti costituiti da apparecchiature contenenti PCB e PCT possono essere sottoposti alle sole operazioni di stoccaggio, che devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 22/05/1999, n. 209;

13.6. le operazioni di stoccaggio ed eventuale selezione e cernita delle pile, batterie e accumulatori devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'allegato III al D.lgs. n. 188/2008 ;

13.7. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve sempre avvenire su contenitori dotati di bacino di contenimento e sistema di captazione e raccolta degli spanti, il bacino dovrà essere di capacità pari al contenitore stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più contenitori di capacità, almeno il 30 % del volume totale dei contenitori e comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità aumentato del 10%, i contenitori/fusti siano immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento e dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate. I

cordoli di contenimento devono essere sufficientemente alti per evitare che le eventuali perdite dai fusti/contenitori causino la tracimazione dal cordolo stesso;

13.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

13.9. ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a un anno;

13.10. deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio/lavorazione e all'interno dei cassoni, delle cisterne e nei contenitori utilizzati dalla ditta;

13.11. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;

13.12. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte. Dovrà essere garantita la facilità di movimento ai mezzi operativi, dovranno essere mantenuti sgomberi gli accessi a tutte le aree di stoccaggio, nonché, in caso di emergenza, dovrà essere garantita una rapida evacuazione di persone e, ove necessario, rifiuti;

13.13. tutte le operazioni di stoccaggio, gestione e campionamento dei rifiuti devono essere condotte al coperto;

13.14. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

13.15. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati in aree distinte dai rifiuti da avviare allo smaltimento e dalle materie prime; inoltre i rifiuti in ingresso devono essere tenuti separati dai rifiuti prodotti. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso allo stabilimento deve essere gestito in modo da differenziare le aree di stoccaggio tra rifiuti infiammabili e rifiuti non infiammabili e in modo da evitare il contatto tra rifiuti tra loro incompatibili (tenuto conto delle caratteristiche di pericolo) e in ogni caso per tipologie omogenee;

13.16. ogni sezione impiantistica (aree, serbatoi, silos etc.) deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate;

13.17. all'interno dei due capannoni potranno essere stoccati unicamente rifiuti non infiammabili, dovrà essere mantenuto un corridoio di accesso camionabile lungo tutti e due i capannoni, la sistemazione dei rifiuti sarà tale da garantire agevolmente l'accesso sia per i controlli che in caso di interventi di emergenza, dovrà essere garantita la distanza di rispetto tra lo stoccaggio di rifiuti e i macchinari presenti;

13.18. il lay out di cui all'Allegato B del presente provvedimento indica le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso comprensive dello spazio adibito a manovra e per la corretta gestione degli stessi anche con riferimento ai punti 13.12, 13.14, 13.15;

13.19. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

14. Ai sensi dell'articolo 29 *quater* comma 11, del D.lgs. 152/2006, il presente provvedimento costituisce autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il punto di emissione indicato nella planimetria **Allegato C** con il numero E2 cui afferisce il sistema di captazione delle emissioni oggetto delle presente autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

14.1. la ditta deve rispettare i valori limite di emissione per i parametri individuati al paragrafo 4 tabella D, Allegato I alla parte V al D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., il limite di emissione per le polveri è fissato a 20 mg/Nmc;

14.2. l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

14.3. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione.

14.4. in particolare per lo scrubber settimanalmente deve essere effettuato un controllo del potere ossidante e del pH dello scrubber, la pulizia periodica va effettuata 2 volte all'anno ad impianti fermi con riferimento alle modalità indicate nella nota inviata dalla ditta prot. 537113 del 16/11/2011, entro 1 anno dalla data di emanazione del presente decreto il controllo di pH e del potere ossidante dovrà essere effettuato e registrato in continuo al fine di regolare in modo automatico l'aggiunta della soluzioni di soda ed ipoclorito;

14.5. dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento.

14.6. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata, del ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio dell' impianto industriale. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento collegati;

14.7. la ditta deve operare secondo la procedura scritta atta a monitorare in continuo tramite circuito indipendente della temperatura nella camera del criogenico; il sistema di misura in continuo dovrà essere collegato ad una soglia di preallarme a -18°C che attivi una sirena e una di allarme a -10°C che preveda messa in sicurezza dell'impianto e spegnimento della caldaia;

14.8. il camino autorizzato E2 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284, predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;

14.9. entro 60 giorni dal ricevimento del presente decreto la ditta dovrà presentare i risultati completi del "protocollo di validazione del sistema di abbattimento degli effluenti gassosi" di cui alla nota prot. 537113 del 17/11/11 al fine di valutare l'efficienza di abbattimento delle emissioni alle condizioni estreme;

14.10. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 18 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

15. Ai sensi dell'articolo 29 *quater* comma 11, del D.lgs. 152/2006, il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo scarico, (parte III sezione II del D.lgs. n. 152/2006), nella condotta fognaria acque bianche, attraverso il punto di emissione indicato nella planimetria di cui all'**Allegato B** con la dicitura SF1 delle acque reflue industriali costituite dalle acque di raffreddamento dell'impianto di recupero dei solventi, e dell'acqua meteorica di dilavamento di prima pioggia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

15.1. le caratteristiche qualitative degli scarichi dovranno essere sempre entro i limiti di accettabilità previsti nella Tab. 3 (scarico in acque superficiali), dell'Allegato 5 alla parte terza al D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

15.2. i limiti alle emissioni non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione;

15.3. la ditta dovrà convogliare almeno i primi 5 mm in apposita vasca di raccolta a tenuta denominata VP previa dissabbiatura e disoleazione, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del PTA; lo svuotamento delle acque di prima pioggia dalla vasca di raccolta a tenuta deve avvenire entro 48 ore della fine dell'evento meteorico e potranno essere convogliate allo scarico SF1;

15.4. i punti di ispezione e controllo dei due flussi affluenti al punto di scarico SF1, indicati nel PMC dovranno essere sempre resi accessibili al personale preposto dal gestore della rete fognaria del Comune di Longarone, e a soggetti terzi appositamente delegati, nonché agli organi di sorveglianza e controllo;

15.5. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;

15.6. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 18 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

16. Per le motivazioni espresse in premessa, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento fisico-chimico d'inertizzazione (D9) Linea 5, di rifiuti solidi, già autorizzata dalla provincia, finalizzata all'ottenimento di rifiuti destinati a smaltimento è subordinato alla presentazione entro 1 anno dalla data del presente provvedimento di una relazione di dettaglio in merito alle modalità gestionali, all'adeguamento alle BAT di settore e adeguamento del PMC al fine dell'esercizio.

17. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alla planimetria presentata con documentazione datata 17/11/2011 prot.537113 e in data 21/12/2011 prot 594970 e riportata in Allegato B al presente provvedimento, ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 *nonies* del D.lgs. n. 152/2006s.m.i..

18. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP Belluno in data 10 Luglio 2012 come richiamato in premessa al punto 33;

    18.1. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Belluno ogni eventuale richiesta variazione sostanziale e non sostanziale del PMC pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Belluno ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Belluno.

19. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.

20. Ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno, ARPAV-DAP Belluno e Comune di Longarone variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali e/o gestionali dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.

21. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto Provincia di Belluno ARPAV-DAP Belluno e al Comune di Longarone, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. *29-decies*, comma 3, punto c), del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;

22. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del comune di Longarone (DPCM 14 novembre 1997).

23. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Belluno - entro e non oltre 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, salvo proroga accordata dalla stessa Provincia su motivata istanza dell'interessato - le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi. Le suddette garanzie dovranno essere prestate in conformità alla normativa regionale vigente in materia, a favore dell'Amministrazione provinciale di Belluno, la quale ne verificherà la congruità.

24. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del cinquanta per cento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1, in forza alla registrazione in essere al regolamento (CE) n. 761/2001. L'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinato alla riconferma della validità della registrazione in essere al regolamento (CE) n. 761/2001. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni.

25. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata secondo una delle seguenti modalità:

    25.1. Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;

    25.2. Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo ISVAP.

26. Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria, salvo diverse disposizioni normative.

27. La Ditta è tenuta a stipulare inoltre una polizza RC inquinamento come previsto dalla normativa regionale vigente in materia. La Ditta è tenuta, altresì, a presentare alla Provincia di Belluno l'attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.

28. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

29. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 e dell'art. 33, comma 3-bis del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell'arco di durata dell'autorizzazione integrata ambientale due controlli istituzionali, di cui uno anche analitico.

30. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

31. Il presente decreto revoca i precedenti provvedimenti regionali:
- Decreto del Segretario regionale all'ambiente e al territorio n. 195 del 30/10/2007;
- Decreto del Segretario regionale all'ambiente e al territorio n. 139 del 29/12/2008;
- Decreto del Segretario regionale all'ambiente e al territorio n. 33 del 19/06/2009;
- Decreto del Segretario regionale all'ambiente e al territorio n. 36 del 30/06/2010;
- Decreto del Segretario regionale per l'ambiente n 76 del 17/12/2010.
- Decreto del Segretario regionale per l'ambiente n. 99 del 30/12/2012

32. Sono allegati al presente provvedimento:

32.1. **Allegato A**: elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle attività consentite con riferimento al punto 5 del presente provvedimento;

32.2. **Allegato B**: Layout "aree di stoccaggio e linee acque" indicantele zone di stoccaggio ed il punto di scarico acque SF1, in caso di contrasto tra quanto previsto (o quanto non espressamente previsto) dal testo del presente provvedimento e quanto previsto dal lay out prevale il primo;

32.3. **Allegato C**: Layout "trattamento emissioni" riportante il punto di emissione in atmosfera E2

32.4. **Allegato D** fac-simile scheda di registrazione delle miscelazioni di cui al precedente punto 11.1

33. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A., al Comune di Longarone, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV-DAP Belluno, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

34. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE
Ing. Mariano Carraro

FIRMATO

+ ALLEGATO A
16 PAGINE/8 FOGLI
+ ALLEGATO B
1 PAGINA/1 FOGLIO
+ ALLEGATO C
1 PAGINA/1 FOGLIO
+ ALLEGATO D
2 PAGINE/1 FOGLIO

Attesto che la presente copia, composta di n° 14 PAGINE/1 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.
- 1 AGO 2012
Venezia, _____

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
Il Funzionario
Ing. Ubaldo De Bei

MARCA DA BOLLO €14,62 QUATTORDICI/62
0 1 09 273133 009 4
MARCA DA BOLLO €14,62 QUATTORDICI/62
0 1 09 273133 010 7

Eco.Ra.V. S.p.A. – Longarone (BL), Z.I. Villanova, 17/C
Elenco rifiuti Conferibili e Operazioni consentite.

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 essiccamento	L1 5.2 solidificazione	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 L5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
01	**RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÈ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**						
01 03	***rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi***						
01 03 04 *	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	R2 R13[1]					
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose	R2 R13[1]					
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	R2 R13[1]					
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi				D13 D14 D15		
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07				D13 D14 D15		
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07				D13 D14 D15		
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
01 04	***rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi***						
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi				D13 D14 D15		
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07				D13 D14 D15		
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11				D13 D14 D15		
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07				D13 D14 D15		
02	**RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**						
02 01	***rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca***						
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				D13 D14 D15		
02 01 03	scarti di tessuti vegetali				D13 D14 D15		
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)					D13 D15 [II]	
02 01 08 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose			R2 R13			
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08			R2 R13			
02 01 10	rifiuti metallici						D13 D15
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
02 02	***rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale***						
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				D13 D14 D15		
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				D13 D14 D15		
02 02 04	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti				D13 D14 D15		
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
02 03	***rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentaz. di melassa***						
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti				D13 D14 D15		
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	R2 R13[1]					
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	R2 R13[2]					
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				D13 D14 D15		
02 03 05	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti				D13 D14 D15		

[1] Colle, mastici, adesivi
[II] materiali isolanti plastica legno
[2] residui di distillazione

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	1.1 5.2 eraiccamento	1.1 5.2 additivi	1.1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 1.5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[2]					
02 04	***rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero***						
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				D13 D14 D15		
02 05	***rifiuti dell'industria lattiero-casearia***						
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				D13 D14 D15		
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				D13 D14 D15		
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
02 06	***rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione***						
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				D13 D14 D15		
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				D13 D14 D15		
02 07	***rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)***						
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima				D13 D14 D15		
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R2 R13[2]					
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici						D13 D15
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				D13 D14 D15		
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				D13 D14 D15		
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[2]					
03	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**						
03 01	***rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili***						
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose		R2 R13		D13 D14 D15		
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		R2 R13		D13 D14 D15		
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
03 02	***rifiuti dai trattamenti conservativi del legno***						
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	R2 R13[3]					
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	R2 R13[3]					
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	R2 R13[1]					
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	R2 R13[1]					
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	R2 R13[1]					
03 03	***rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone***						
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta				D13 D14 D15		
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone					D13 D15[10]	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati					D13 D15[10]	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio					D13 D15[10]	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica					D13 D15[10]	
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310				D13 D14 D15	D13 D15[10]	
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti					D13 D15[10]	
04	**RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PEL-LICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE**						
04 01	***rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce***						
04 01 03 *	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	R2 R13[4]					

[1] Colle, mastici, adesivi
[2] residui di distillazione
[3] vernici esauste, resine, carboni
[4] solvente organico esausto
[10] carta e cartone

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 cellocamerate	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 1.5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
04 01 04	liquido di concia contenente cromo						Solo D15[12]
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo						Solo D15
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo				D13 D14 D15		
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo				D13 D14 D15		
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti						D13 D15
04 02	***rifiuti dell'industria tessile***						
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)		R2 R13				
04 02 14 *	rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	R2 R13[5]					
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14	R2 R13[5]					
04 02 16 *	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	R2 R13[3]					
04 02 17	tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	R2 R13[3]					
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19				D13 D14 D15		
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[3]					
05	**RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**						
05 01	***rifiuti della raffinazione del petrolio***						
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione				D13 D14 D15		
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	R2 R13[6]					
05 01 04 *	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione				D13 D14 D15		
05 01 05 *	perdite di olio		R2 R13				
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	R2 R13[5]					
05 01 07 *	catrami acidi	R2 R13[1]					
05 01 08 *	altri catrami	R2 R13[1]					
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 05 01 09				D13 D14 D15		
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	R2 R13[1]					
05 01 12 *	acidi contenenti oli						D13 D15
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie				D13 D14 D15		
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento				D13 D14 D15		
05 01 15 *	filtri di argilla esauriti				D13 D14 D15		
05 01 17	bitumi	R2 R13[1]					
06	**RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI**						
06 01	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi***						
06 01 01 *	acido solforoso e acido solforico						D13 D15
06 01 02 *	acido cloridrico						D13 D15
06 01 03 *	acido fluoridrico						D13 D15
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso						D13 D15
06 01 05 *	acido nitroso e acido nitrico						D13 D15
06 01 06 *	altri acidi						D13 D15
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti						D13 D15
06 02	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi***						
06 02 01 *	idrossido di calcio						D13 D15
06 02 03 *	idrossido di ammonio						D13 D15
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio						D13 D15

[1] Colle, mastici, adesivi
[3] vernici esauste, resine, carboni
[5] Fanghi contaminati da solvente e non
[6] fondami di serbatoi
[12] vedi comunicazione 17/11/2011 prot. 537104

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 emulsionamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 L5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
06 02 05 *	altre basi						D13 D15
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti						D13 D15
06 03	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici***						
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri						D13 D15
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti				D13 D14 D15		D13 D15
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13				D13 D14 D15		D13 D15
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti						D13 D15
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15						D13 D15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
06 04	***rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03***						
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico						Solo D15
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio						Solo D15
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti						D13 D15
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti						D13 D15
06 05	***fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti***						
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02				D13 D14 D15		
06 07	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni***						
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro				D13 D14 D15		
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio						D13 D15
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto						D13 D15
06 13	***rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti***						
06 13 01 *	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici						D13 D15
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	R2 R13[3]			D13 D14 D15		
06 13 03	nerofumo	R2 R13[3]			D13 D14 D15		
06 13 04 *	rifiuti della lavorazione dell'amianto						
06 13 05 *	fuliggine				D13 D14 D15		
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti						
07	**RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**						
07 01	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base***						
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R2 R13[7]					
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R2 R13[2]					
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	R2 R13[2]			D13 D14 D15		
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[4]					
07 02	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali***						
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	R2 R13[7]					
07 02 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R2 R13[2]					
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	R2 R13[2]			D13 D14 D15		

[2] residui di distillazione
[3] vernici esauste, resine, carboni
[4] solvente organico esausto
[5] Fanghi contaminati da solvente o non
[7] Acque madri con solvente

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 essiccamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 L5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[4]					
07 03	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)***						
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R2 R13[7]					
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	R2 R13[2]					
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	R2 R13[2]			D13 D14 D15		
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[4]					
07 04	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici***						
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R2 R13[7]					
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	R2 R13[7]					
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	R2 R13[7]					
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R2 R13[7]					
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R2 R13[7]					
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11				D13 D14 D15		
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[4]					
07 05	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici***						
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R2 R13[7]					
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R2 R13[2]					
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione	R2 R13[2]			D13 D14 D15		
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13				D13 D14 D15		
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[4]					
07 06	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici***						
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R2 R13[7]					
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R2 R13[2]					
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione				D13 D14 D15		
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	R2 R13[5]			D13 D14 D15		

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 esiccamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 L5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[4]					
07 07	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti***						
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	R2 R13[7]					
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 07 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2 R13[4]					
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	R2 R13[2]					
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	R2 R13[2]			D13 D14 D15		
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[4]					
08	**RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**						
08 01	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici***						
08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[3]					
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	R2 R13[3]					
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[3]					
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13				D13 D14 D15		
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[3-5-7]			D13 D14 D15		
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	R2 R13[7]					
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	R2 R13[3-5]			D13 D14 D15		
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[3]					
08 02	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)***						
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti		R2 R13		D13 D14 D15		
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici				D13 D14 D15		
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici						D13 D15
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	R2 R13[5]					
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	R2 R13[7]					
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[8]					
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	R2 R13[7]					
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[5]					
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	R2 R13[5]					

[2] residui di distillazione
[3] vernici esauste, resine, carboni
[4] solvente organico esausto
[5] Fanghi contaminati da solvente e non
[7] Acque madri con solvente
[8] Inchiostri a base solvente e non

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 essiccamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 1.5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione	R2 R13[7]					
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose					D13 D15[11]	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17					D13 D15[11]	
08 03 19 *	oli dispersi						D13 D15
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R2 R13[7]				D13 D15[11]	
08 04	***rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)***						
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[1]				D13 D15[11]	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	R2 R13[1]				D13 D15[11]	
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[5]					
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	R2 R13[5]					
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[5]					
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	R2 R13[5]					
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R2 R13[1, 7]					
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigil-lanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	R2 R13[1, 7]					
08 04 17 *	olio di resina		R2 R13				
08 05	***rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08***						
08 05 01 *	isocianati di scarto						D13 D15
09	**RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**						
09 01	***rifiuti dell'industria fotografica***						
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa						D13 D15
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa						D13 D15
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	R2 R13[4]					
09 01 04 *	soluzioni fissative						D13 D15
09 01 05 *	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio						D13 D15
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici						D13 D15
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento					D13 D15[10]	
09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento					D13 D15[10]	
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti					D13 D15[10]	
10	**RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**						
10 01	***rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)***						
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tran-ne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		R2 R13		D13 D14 D15		
10 01 02	ceneri leggere di carbone		R2 R13				
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato		R2 R13				
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia		R2 R13				
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi				D13 D14 D15		
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi				D13 D14 D15		
10 01 09 *	acido solforico						D13 D15
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante				D13 D15		
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose				D13 D15		
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14		R2 R13		D13 D14 D15		
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		R2 R13				
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		R2 R13				
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da				D13 D14 D15		

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 essiccamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 L5 Miscelazione accoppiamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
	quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18						
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20				D13 D14 D15		
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22				D13 D14 D15		
10 02	***rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio***						
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07				D13 D14 D15		
10 02 10	scaglie di laminazione				D13 D14 D15		
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli				D13 D14 D15		D13 D15
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11						D13 D15
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13				D13 D14 D15		
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione				D13 D14 D15		
10 03	***rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio***						
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19				D13 D14 D15		
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23				D13 D14 D15		
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25				D13 D14 D15		
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
10 08	***rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi***						
10 08 04	polveri e particolato				D13 D14 D15		
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15				D13 D14 D15		
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17				D13 D14 D15		
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli						D13 D15
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19						D13 D15
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
10 11	***rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro***						
10 11 05	poveri e particolato				D13 D14 D15		
10 11 15 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15				D13 D14 D15		
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17				D13 D14 D15		
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco de-gli effluenti, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19				D13 D14 D15		

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 essiccamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 1.5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
10 12	***rifiuti dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione***						
10 12 03	polveri e particolato				D13 D14 D15		
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				D13 D14 D15		
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09				D13 D14 D15		
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				D13 D14 D15		
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
11	**RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA**						
11 01	***rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)***						
11 01 05 *	acidi di decapaggio						D13 D15
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti						D13 D15
11 01 07 *	basi di decapaggio						D13 D15
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione				D13 D14 D15		
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose						D13 D15
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09						D13 D15
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose						D13 D15
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11						D13 D15
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	R2 R13[4-7]					D13 D15
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13						D13 D15
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		D13 D15
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite						D13 D15
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose						D13 D15
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti						D13 D15
11 02	***rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi***						
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
11 03	***rifiuti solidi e fanghi da processi di rinvenimento***						
11 03 01 *	rifiuti contenenti cianuri						D13 D15
11 03 02 *	altri rifiuti						D13 D15
11 05	***rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo***						
11 05 01	zinco solido						Solo D15
11 05 02	ceneri di zinco						Solo D15
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi						Solo D15
11 05 04 *	fondente esaurito						Solo D15
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti						D13 D15
12	**RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**						
12 01	***rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche***						
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi						D13 D15
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi						D13 D15
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						D13 D15
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi						D13 D15
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici				D13 D14 D15		
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		R2 R13				D13 D15
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		R2 R13				D13 D15
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni		R2 R13				D13 D15
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti		R2 R13				D13 D15

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	I.1 5.2 estemporaneo	I.1 5.2 additivi	I.1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 I.5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
	alogeni						
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari		R2 R13				D13 D15
12 01 12 *	cere e grassi esauriti		R2 R13				
12 01 13	rifiuti di saldatura						D13 D15
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14				D13 D14 D15		
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose				D13 D14 D15		
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16				D13 D14 D15		
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio				D13 D14 D15		
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili						D13 D15
12 01 20 *	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20				D13 D14 D15		
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
12 03	***rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)***						
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio						D13 D15
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore						D13 D15
13	**OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)**						
13 01	***scarti di oli per circuiti idraulici***						
13 01 01 *	oli per circuiti idraulici contenenti PCB						Solo D15
13 01 04 *	emulsioni clorurate						D13 D15
13 01 05 *	emulsioni non clorurate						D13 D15
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati						D13 D15
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati						D13 D15
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici						D13 D15
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili						D13 D15
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici						D13 D15
13 02	***scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti***						
13 02 04 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati						D13 D15
13 02 05 *	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati						D13 D15
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione						D13 D15
13 02 07 *	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile						D13 D15
13 02 08 *	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione						D13 D15
13 03	***oli isolanti e termoconduttori di scarto***						
13 03 01 *	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB						Solo D15
13 03 06 *	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01						D13 D15
13 03 07 *	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati						D13 D15
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoconduttori						D13 D15
13 03 09 *	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili						D13 D15
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoconduttori						D13 D15
13 05	***prodotti di separazione olio/acqua***						
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua				D13 D14 D15		
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua				D13 D14 D15		
13 05 03 *	fanghi da collettori				D13 D14 D15		
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua						D13 D15
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua						D13 D15
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua						D13 D15
13 07	***rifiuti di carburanti liquidi***						
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel						D13 D15
13 07 02 *	petrolio						D13 D15
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)						D13 D15
13 08	***rifiuti di oli non specificati altrimenti***						
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di				D13 D14 D15		

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	I.1 5.2 emulsionamento	I.1 5.2 additivi	I.1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 I/5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
	dissalazione						
13 08 02 *	altre emulsioni						D13 D15
13 08 99 *	rifiuti non specificati altrimenti						D13 D15
14	**SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 e 08)**						
14 06	***solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto***						
14 06 01 *	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Solo R13					
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	R2 R13[4]					
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	R2 R13[4,7]					
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	R2 R13[5]			D13 D14 D15[9]		
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	R2 R13[5]			D13 D14 D15[9]		
15	**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**						
15 01	***imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)***						
15 01 01	imballaggi di carta e cartone					D13 D15[10]	
15 01 02	imballaggi in plastica			R2 R13			
15 01 03	imballaggi in legno					D13 D15[11]	
15 01 04	imballaggi metallici			R2 R13			
15 01 05	imballaggi in materiali compositi			R2 R13			
15 01 06	imballaggi in materiali misti			R2 R13			
15 01 07	imballaggi in vetro			R2 R13			
15 01 09	imballaggi in materia tessile			R2 R13			
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			R2 R13		D13 D15[10 11]	
15 01 11 *	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			R2 R13			
15 02	***assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi***						
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri del-l'olio non specificati altrimenti), stracci e indu-menti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			R2 R13		D13 D15	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02					D13 D15	
16	**RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**						
16 01	***veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)***						
16 01 03	pneumatici fuori uso						
16 01 07 *	filtri dell'olio	R2 R13[4]					
16 01 13 *	liquidi per freni	R2 R13[4]					
16 01 14 *	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R2 R13[4]					
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R2 R13[4]					
16 01 17	metalli ferrosi						D13 D15
16 01 18	metalli non ferrosi						D13 D15
16 01 19	plastica					D13 D15[11]	
16 01 20	vetro					D13 D15[11]	
16 02	***scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche***						
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB						Solo D15
16 02 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09						Solo D15
16 02 11 *	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC						Solo D15
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ( ) diversi da quelli di cui alle voci 16 02						Solo D15

[4] solvente organico esausto
[5] Fanghi contaminati da solvente e non
[7] Acque madri con solvente
[9] Solo prodotto dalla ditta da attività 1
[10] carta e cartone
[11] materiali isolanti plastica legno

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	I.1 5.2 estrazione/cernita	I.1 5.2 additivi	I.1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 I.5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
	09 e 16 02 12						
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						Solo D15
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso						Solo D15
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						Solo D15
16 03	***prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati***						
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose						D13 D15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03						D13 D15
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose						D13 D15
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05						D13 D15
16 05	***gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto***						
16 05 04 *	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose						Solo D15
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04						D13 D15
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio						D13 D15
16 05 07 *	sostanze chimiche inorganiche di scarto con-tenenti o costituite da sostanze pericolose						D13 D15
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose						D13 D15
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08						D13 D15
16 06	***batterie ed accumulatori***						
16 06 01 *	batterie al piombo						Solo D15
16 06 02 *	batterie al nichel-cadmio						Solo D15
16 06 03 *	batterie contenenti mercurio						Solo D15
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)						D13 D15
16 06 05	altre batterie e accumulatori						D13 D15
16 06 06 *	elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata						D13 D15
16 07	***rifiuti dalla pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)***						
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio						D13 D15
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose						D13 D15
16 08	***catalizzatori esauriti***						
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)						D13 D15
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione ( ) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi						D13 D15
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti						D13 D15
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)						D13 D15
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico						D13 D15
16 08 06 *	liquidi esauriti usati come catalizzatori						D13 D15
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose						D13 D15
16 09	***sostanze ossidanti***						
16 09 01 *	permanganati, ad esempio permanganato di potassio						Solo D15
16 09 02 *	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio						D13 D15
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno						D13 D15
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti						D13 D15
16 10	***rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito***						
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[7]					
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	R2 R13[7]					
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[7]					
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	R2 R13[7]					
16 11	***scarti di rivestimenti e materiali refrattari***						
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone				D13 D14 D15		

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 cuocciamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 L5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
	provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose						
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di car-bone provenienti dalle lavorazioni metallurgi-che, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01				D13 D14 D15		
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03				D13 D14 D15		
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05				D13 D14 D15		
17	**RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**						
17 01	***cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche***						
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06				D13 D14 D15		
17 02	***legno, vetro e plastica***						
17 02 01	legno					D13 D15[11]	
17 02 03	plastica					D13 D15[11]	
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati					D13 D15[11]	
17 03	***miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame***						
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame						D13 D15
17 04	***metalli (incluse le loro leghe)***						
17 04 02	alluminio						D13 D15
17 04 03	piombo						D13 D15
17 04 07	metalli misti						D13 D15
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose						D13 D15
17 05	***terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio***						
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[5]			D13 D14 D15		
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03				D13 D14 D15		
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose				D13 D14 D15		
17 05 06	fanghi di dragaggio, diverse da quella di cui alla voce 17 05 05				D13 D14 D15		
17 06	***materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto***						
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose					D13 D15[11]	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03					D13 D15[11]	
18	**RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)**						
18 01	***rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani***						
18 01 06 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose						D13 D15
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06						D13 D15
18 01 08 *	medicinali citotossici e citostatici						Solo D15
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08						D13 D15
18 02	***rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali***						
18 02 05 *	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose						D13 D15
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05						D13 D15

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	1.1 5.2 essiccamento	1.1 5.2 additivi	1.1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 1.5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
18 02 07 *	medicinali citotossici e citostatici						Solo D15
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07						D13 D15
19	**RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**						
19 01	***rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti***						
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti						D13 D15
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				D13 D14 D15		
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi						D13 D15
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi				D13 D14 D15		
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi				D13 D14 D15		
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11				D13 D14 D15		
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13				D13 D14 D15		
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15				D13 D14 D15		
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato				D13 D14 D15		
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
19 02	***rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, declanizzazione, neutralizzazione)***						
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi				D13 D14 D15		
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso				D13 D14 D15		
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05				D13 D14 D15		
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione		R2 R13				D13 D15
19 02 08 *	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	R2 R13[7]					
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15[9]		
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09				D13 D14 D15[9]		
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	R2 R13[7]					
19 03	***rifiuti stabilizzati/solidificati ( )***						
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente ( ) stabilizzati				D13 D14 D15		
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04				D13 D14 D15		
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati				D13 D14 D15		
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06				D13 D14 D15		
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati						D13 D15
19 04	***rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione***						
19 04 01	rifiuti vetrificati				D13 D14 D15		
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi				D13 D14 D15		
19 04 03 *	fase solida non vetrificata				D13 D14 D15		
19 08	***rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti***						
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia				D13 D14 D15		
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane				D13 D14 D15		
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite				D13 D14 D15		
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico				D13 D14 D15		
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili ( )						D13 D15

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 essiccamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 L5 Miscelazione accorpamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09						D13 D15
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11				D13 D14 D15		
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali				D13 D14 D15		
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13				D13 D14 D15		
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
19 09	***rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale***						
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua				D13 D14 D15		
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione				D13 D14 D15		
19 09 04	carbone attivo esaurito				D13 D14 D15		
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite				D13 D14 D15		
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico				D13 D14 D15		
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti				D13 D14 D15		
19 10	***rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo***						
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio						
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi			R2 R13			D13 D15
19 11	***rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio***						
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti						D13 D15
19 11 02 *	catrami acidi						D13 D15
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi				D13 D14 D15		
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi				D13 D14 D15		
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05				D13 D14 D15		
19 12	***rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti***						
19 12 01	carta e cartone					D13 D15[10]	
19 12 02	metalli ferrosi						D13 D15
19 12 03	metalli non ferrosi			R2 R13			
19 12 04	plastica e gomma				D13 D14 D15	D13 D15[11]	
19 12 05	vetro					D13 D15[11]	
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose					D13 D15[11]	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06					D13 D15[11]	
19 12 08	prodotti tessili					D13 D15[11]	
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)				D13 D14 D15		
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)						D13 D15
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose					D13 D15[11]	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11					D13 D15[11]	
19 13	***rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda***						
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01				D13 D14 D15		
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03				D13 D14 D15		
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose				D13 D14 D15		
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05				D13 D14 D15		

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	L1 5.2 cadoccamento	L1 5.2 additivi	L1 5.2.3 solo Lavaggio	5.3 L5 Miscelazione accompagnamento	5.4 triturazione	5.5 cernita
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose						D13 D15
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07						D13 D15
20	**RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**						
20 01	***frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)***						
20 01 01	carta e cartone					D13 D15[10]	
20 01 13 *	solventi	R2 R13[4]					
20 01 14 *	acidi						D13 D15
20 01 15 *	sostanze alcaline						D13 D15
20 01 17 *	prodotti fotochimici						D13 D15
20 01 19 *	pesticidi						Solo D15
20 01 21 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio						Solo D15
20 01 25	oli e grassi commestibili		R2 R13				
20 01 26 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		R2 R13				
20 01 27 *	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	R2 R13[3]		R2 R13			
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	R2 R13[3]		R2 R13			
20 01 29 *	detergenti contenenti sostanze pericolose						D13 D15
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29						D13 D15
20 01 31 *	medicinali citotossici e citostatici						Solo D15
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31						D13 D15
20 01 33 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie						D13 D15
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33						D13 D15
20 01 35 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ( )						Solo D15
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						Solo D15
20 01 37 *	legno, contenente sostanze pericolose					D13 D15[11]	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					D13 D15[11]	
20 01 39	plastica					D13 D15[11]	
20 01 40	metallo			R2 R13			
20 03	***altri rifiuti urbani***						
20 03 03	residui dalla pulizia stradale				D13 D14 D15		
20 03 04	fanghi delle fosse settiche				D13 D14 D15		
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature				D13 D14 D15		
20 03 07	rifiuti ingombranti					D13 D15[11]	